

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1689)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 4 maggio 1966 (V. Stampato n. 1392)

d'iniziativa dei deputati TANTALO, URSO e BUFFONE

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 maggio 1966*

Interpretazione autentica dell'articolo 14, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, per quanto riguarda il periodo di servizio riscattabile da parte del personale dei soppressi servizi statali dell'alimentazione

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge, è da considerarsi riscattabile, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio civile prestato dal personale, di cui all'articolo 4 della legge stessa, anteriormente all'inquadramento nei ruoli ad esaurimento, nelle Amministrazioni dello Stato e negli organismi ad ordinamento autonomo indicati nello stesso articolo 4, anche se in coesistenza di rapporto di impiego con enti pubblici o privati e con retribuzione non gravante sul bilancio dello Stato.

Art. 2.

Nei confronti del personale, di cui al precedente articolo, provvisto di trattamento di previdenza sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti e costituito da polizze di assicurazione contratte con l'Istituto nazionale delle assicurazioni o altro istituto assicurativo, l'Istituto stesso verserà allo Stato, che la incamera, una somma pari alla metà del valore di riscatto delle polizze predette, calcolato alla data del decreto di inquadramento nei ruoli ad esaurimento, per la parte corrispondente al periodo di servizio che viene ammesso a riscatto.

Qualora le polizze predette siano state riscattate, gli impiegati interessati debbono direttamente versare allo Stato la somma di cui al precedente comma.